

Approvato con delibera di CC n. 67
del 14.7.2008

Ufficio del Consiglio

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI NISCEMI

Art. 1

In attuazione delle norme statutarie, il presente regolamento fissa i compiti e le modalità di costituzione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di aggregazione e di partecipazione (art. 61 dello Statuto) di coloro che, indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono nelle diverse località del territorio comunale (art. 60 dello Statuto).

Si definisce Quartiere ciascun ambito territoriale circoscritto come nell'allegata planimetria.

Art. 2

Sono eleggibili alla carica di membro del comitato tutti i cittadini che risultano eleggibili alla carica di consigliere comunale.

Art. 3

Il Comitato di Quartiere è eletto dai residenti del quartiere secondo le modalità del presente regolamento.



Esso promuove la partecipazione alla vita amministrativa attraverso:

- a - la rappresentanza delle istanze della popolazione;
- b - la diffusione dell'informazione;
- c - la eventuale partecipazione diretta alla gestione di spazi o strutture comunali, ove richiesto, secondo accordi o convenzioni definiti separatamente.

Art. 4

Ogni comitato è formato da un numero di cinque componenti che si propongono mediante la sottoscrizione di firme da parte dei cittadini residenti nel quartiere.

Risultano nominati e proclamati, da parte del consiglio comunale, i componenti che hanno raccolto più sottoscrizioni nel proprio quartiere. A parità di firme raccolte verrà proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Le firme debbono essere accertate e autenticate da un consigliere comunale dello stesso comune.



Art. 5

Sono elettori attivi e passivi del Comitato tutti i residenti nel Quartiere che hanno compiuto i 18 anni alla data della votazione.

Assessori e consiglieri comunali in carica sono solo elettori attivi.

Art. 6

Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati il Comitato è convocato dal presidente del consiglio per designare al suo interno un Presidente ed un Segretario, cui sono delegati i compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'attività, sia verso l'Amministrazione Comunale che verso i cittadini del Quartiere.

Le riunioni del Comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti almeno la metà degli eletti e le decisioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.



Per ogni seduta verrà redatto apposito verbale firmato da tutti i componenti partecipanti.

Le sedute saranno tenute presso una apposita sala che verrà individuata dall' amministrazione comunale.

Sarà obbligo da parte del presidente o suo delegato predisporre una relazione semestrale dell'attività svolta, presentandola al consiglio comunale.

Il comitato provvederà alla convocazione periodica di assemblee aperte a tutta la popolazione residente nel quartiere per riferire sull'attività ovvero su argomenti richiesti dai residenti o dall'Amministrazione.

Il Comitato di Quartiere può farsi promotore di incontri, dibattiti e iniziative su tematiche di particolare interesse per la zona o per l'intero Comune.

Art. 7

E' prevista la consultazione del Comitato di Quartiere da parte dell'Amministrazione, per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del Consiglio Comunale, per la programmazione di campagne e/o rilievi di carattere ambientale, per interventi di modifica sulla viabilità che interessino il territorio del Quartiere,



nonché per tematiche sociali, culturali e civili di particolare interesse.

Art. 8

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i comitati e l'Amministrazione, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la conferenza dei presidenti dei comitati.

La conferenza è presieduta dall'Assessore competente e convocata dallo stesso in modo autonomo o su richiesta dei singoli presidenti dei comitati.

Art. 9

Nei quartieri o frazioni in cui non viene costituito il Comitato, la partecipazione dei cittadini verrà garantita direttamente dall'Amministrazione con momenti periodici di incontro e comunicazione.



Art. 10

Gli uffici comunali collaborano con i comitati di Quartiere nella convocazione e nella riproduzione del materiale di informazione in occasione delle pubbliche assemblee.

Art. 11

I comitati durano in carica per tutta la durata in carica dell'amministrazione comunale.

Art. 12

Le dimissioni vengono presentate al presidente del consiglio comunale e la relativa surroga verrà espletata seguendo l'ordine delle persone che si erano proposte sulla base del numero delle relative firme raccolte.

Art. 13

Le funzioni di componente del comitato vengono svolte a titolo gratuito.

